

ARPA Emilia Romagna
(PEC) aooe@cert.arpa.emr.it

e.p.c.
Iren Ambiente Spa
(PEC) roberto.paterlini@pec.gruppoiren.it

ENAV S.p.A. - Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

Aeronautica Militare – I regione Aerea
aeroregione1@postacert.difesa.it

Oggetto: (Prot. num. PGRE 13902/2018 del 19/10/2018 alle ore 13:29) VIA e AIA per nuovo Impianto di digestione anaerobica della FORSU, loc. Gavassa in comune di Reggio Emilia. Proponente: Iren Ambiente Spa. - RICHIESTA INTEGRAZIONI
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav. OST/18
Richiesta di integrazione documentale ex art. 2 co.7 L. 241/90.

Riferimento A) richiesta in arrivo prot. ENAC-PROT-19/10/2018-0115290-A

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta ARPA Emilia Romagna con la quale si richiedeva la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

In relazione alla richiesta si evince che la documentazione a supporto non contiene gli elementi necessari per una valutazione. A tal fine, si informa che, riguardo la materia del wildlife strike, la valutazione dell'impatto di una discarica ubicata nell'intorno di un aeroporto segue i criteri esposti nelle Linee Guida "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale" consultabili all'indirizzo internet

<https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/linee-guida/valutazione-della-messa-in-opera-di-impianti-di-discardica-in-prossimita-del-sedime-aeroportuale>

Parimenti, ai fini di valutazione di compatibilità ostacoli è stata predisposta la procedura telematica, come previsto dall'articolo 3-bis della Legge 241/90, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente alla pagina:

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>

In merito alla procedura prima richiamata, qualora dalla "Verifica Preliminare" risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura, inviando la documentazione richiesta. Il complesso



processo di valutazione di ENAC può iniziare solo dopo il ricevimento dell'istanza e dei documenti aeronautici richiesti, incluso il pagamento dell'anticipo sui diritti istruttori. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 241/90, è stato emanato il Regolamento "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC", il quale stabilisce che il termine per la conclusione del procedimento ENAC è al massimo di 120 giorni. Qualora la domanda sia stata formulata in modo irregolare o incompleto, essa verrà dichiarata "irricevibile" e l'utente verrà avvisato ed invitato a regolarizzarla. Il ricevimento della domanda regolarizzata comporta l'avvio del procedimento e la decorrenza del termine di conclusione dello stesso. Inoltre, nei casi in cui la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione della valutazione tecnica di ENAV S.P.A. (richiesta dal proponente nell'ambito della stessa procedura), ENAC attenderà tale valutazione tecnica prima di procedere con le successive analisi e verifiche al fine di esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi.

La richiesta necessita di integrazioni per i seguenti aspetti:

1. Manca una relazione di inquadramento della realizzazione della discarica, con eventuali mitigazioni proposte, al fine di verificare il rispetto dei criteri contenuti nelle linee guida;
2. Non risulta avviata la procedura informatica di valutazione ostacoli con l'ottenimento del codice MWEB.

In mancanza di tali elementi la scrivente Direzione potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi solo a valle delle analisi e verifiche possibili in seguito all'avvenuta integrazione documentale richiesta e all'avvio della procedura telematica.

Si fa notare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono mai soggette a silenzio-assenso perché autorizzazioni/dinioghi/pareri sono il risultato di procedimenti complessi che comprendono anche accertamenti tecnici, verifiche e valutazioni atte ad assicurare la sicurezza delle operazioni di volo e la pubblica incolumità. Per i procedimenti complessi, la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare il proponente delle integrazioni necessarie e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Distinti saluti

Il Direttore

Ing. Carmela Tripaldi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ZAM

ERO_OST